

ERIK JAYME

PASQUALE STANISLAO MANCINI (1817-1888)
L'ATTUALITÀ DEL SUO PENSIERO

1. INTRODUZIONE

Illustre Presidente, Signore e Signori,
vorrei qui esprimere il mio più vivo ringraziamento all'Accademia Roveretana degli Agiati per questo invito ad illustrare la figura di Pasquale Stanislao Mancini. E l'invito è tanto più gradito per l'occasione che mi è data di essere ospitato in questa sede di grandi tradizioni illuministe. Mi rallegro molto che questo incontro si svolga alla presenza di un ramo della famiglia dell'illustre giurista e politico, e un particolare ringraziamento va alla dottoressa Sfredda Piccoli per questo suo vivo interesse a mettere in luce l'attualità del pensiero Manciniano.

Sono molto grato che la conferenza abbia luogo nel Palazzo Rosmini che ricorda il grande filosofo roveretano. Ciò che lega Rosmini e Mancini è il fatto che entrambi cercavano di tradurre le loro idee in benefici concreti per la società. Rosmini prendendo le mosse dalla sua filosofia di giustizia sociale preparò, per esempio, dei progetti di Costituzione per lo Stato Romano e per il Regno d'Alta Italia ⁽¹⁾. Mancini, in una maniera simile, elaborò una serie di concetti giuridici e utilizzò, poi il

(*) Conferenza data a Rovereto il 30 settembre 1988 nel Palazzo Rosmini, Sala degli Specchi. L'autore ringrazia vivamente la dott. Manuela Mantovani (Ferrara) per aver riveduto il testo del manoscritto.

(1) S. v. ROSMINI - *Progetti di Costituzione* (con introduzione a cura di Carlo Gray), Fratelli Bocca Editori, Milano 1952 (Edizione nazionale delle opere edite e inedite di Antonio Rosmini-Serbatì promossa dall'Istituto di Studi Filosofici e diretta da Enrico Castelli, vol. XXIV).

suo potere politico, come deputato e ministro, per tradurli in leggi giuste ⁽²⁾.

2. L'ILLUMINISMO NAPOLETANO - MANCINI AVVOCATO

Se parliamo, a cento anni dalla morte di Mancini, del suo pensiero, dobbiamo ricostruire prima lo sfondo della sua straordinaria personalità ⁽³⁾. Nato il 17 marzo 1817 a Castel Baronia presso Ariano nella provincia di Avellino, la sua formazione si svolse nella Napoli degli anni '30 e '40 del secolo scorso ⁽⁴⁾. Era vivo ancora il ricordo di un illuminismo napoletano a se stante e di una rivoluzione che condusse alla breve vita della Repubblica Partenopea ⁽⁵⁾. Il punto di riferimento, per gli intellettuali napoletani, rimaneva Vico, il grande filosofo della «scienza nuova», e la sua idea dell'umanità delle nazioni che in corsi e ricorsi si rinnovava. Mancini era un giovane brillante avvocato che partecipava, incessantemente, alla vita intellettuale di «codesta eterna città» ⁽⁶⁾ come egli chiamò Napoli in una lettera a Karl Mittermaier del 1843 ⁽⁷⁾. Erano gli anni della restaurazione, ma anche di una certa speranza quando

⁽²⁾ S. v. JAYME - *Potere politico e codificazione del diritto internazionale privato: da Mancini a Bismarck*, in: Atti del quarto Congresso internazionale della Società Italiana di storia del diritto, in onore di Bruno Paradisi, Firenze 1982, p. 1171 ss.

⁽³⁾ Sulla vita di Mancini s. v. EMILIA MORELLI, *Pasquale Stanislao Mancini da Napoli a Torino*, in: Tre Profili, Roma 1955, p. 49 ss.

Molto materiale sarà raccolto negli Atti del Convegno «Pasquale Stanislao Mancini - l'uomo, lo studioso, il politico, Ariano Irpino 11-13 novembre 1988». S. v. anche il numero speciale di VICUM, organo dell'Associazione «P. S. Mancini» (a cura di Vittorio Caruso e Salvatore Salvatore), Treviso 1988 con biografie e scritti vari; GRIMALDI, *Pasquale Stanislao Mancini*, in: Comune di Castel Baronia (Avellino) - Commemorazione del Centenario della morte di Pasquale Stanislao Mancini 1988, p. 1 ss.; s. v. anche LUIGI LAURO PICCOLI, *La famiglia di P. S. Mancini*, in: JAYME, *Pasquale Stanislao Mancini - Il diritto internazionale privato tra Risorgimento e attività forense*, 1988, p. 121 ss.

⁽⁴⁾ S. v. EMILIA MORELLI, *op. cit.*

⁽⁵⁾ S. v. Illuministi italiani, vol. V, *Riformatori napoletani* (a cura di Franco Venturi), Riccardo Ricciardi Editore, Milano, Napoli (senza data).

⁽⁶⁾ Lettera del 19 settembre 1843, Handschriftenabteilung der Universitätsbibliothek Heidelberg; s. v. JAYME, *Mittermaier und Italien*, in: KÜPER (ed.), *Carl Joseph Anton Mittermaier-Symposium 1987 in Heidelberg, Vorträge und Materialien*, 1988, p. 20, nota 74.

⁽⁷⁾ Su Mittermaier e Mancini s. v. anche JAYME, *Einleitung in: Mittermaier, Italienische Zustände 1844* (riedizione anastatica, Heidelberg 1988).

il giovane re Ferdinando II, nel 1830, salì al trono del Regno delle Due Sicilie ⁽⁸⁾.

Mancini sposò, nel 1840, la poetessa Laura Beatrice Oliva, e fu anche autore di racconti ⁽⁹⁾. Diresse, per qualche anno, la rivista letteraria «Le ore solitarie» nella quale furono anche pubblicati articoli su temi giuridici tra i quali il primo articolo di Mancini sul diritto internazionale privato ⁽¹⁰⁾. Si entusiasmò per la lirica, era amico di Gaetano Donizetti che vide, nel volto del giovane Mancini, una somiglianza con Vincenzo Bellini ⁽¹¹⁾. Mancini compose anche brani musicali, tra i quali un'aria intitolata «Il primo sguardo», che venne pubblicata; ma Donizetti gli consigliò di diventare «il Bellini del foro» ⁽¹²⁾.

È di questi anni la formazione del suo pensiero politico. Liberale, anticlericale, ma fedele al sovrano, convinzioni che rimanevano tali anche più tardi quando fu al servizio di casa Savoia.

Nella biblioteca universitaria di Heidelberg si conserva una memoria legale di Mancini pubblicata a Napoli nel 1844 e intitolata

Per le sorelle Caputo nella quistione della impartizione del sovrano beneplacito sull'ultimo testamento del fu loro zio Marchese Mascaro ⁽¹³⁾.

I fatti si leggono come un romanzo dell'Ottocento: un ricco Marchese, una donna di «oscurissima nascita», revocazione di un testamento con disposizioni a favore di due simpatiche nipotine, e nuovo testamento in favore dei padri Gesuiti. La questione giuridica era di sapere se il Sovrano potesse negare d'impartire il suo beneplacito su questo testamento. Per arrivare alla soluzione in favore delle sorelle Caputo, cioè che il Sovrano negasse il beneplacito, Mancini rivela, in questa memoria legale, tutte le capacità di grande giurista: eloquenza irresistibile,

⁽⁸⁾ S. v. SCIROCCO, *Ferdinando II e la Sicilia: gli anni della speranza e della delusione*, in: RUSSO (ed.), *I moti del 1837 a Siracusa e la Sicilia degli anni Trenta*, Siracusa/Caltanissetta 1987, p. 15 ss.

⁽⁹⁾ S. v. LUIGI LAURO PICCOLI, *op. cit.*, 123-124.

⁽¹⁰⁾ Mancini, *Esame di un'opera di diritto internazionale pubblicata da Nicola Rocco*, e del rapporto fatto dal Portalis sulla stessa all'Accademia delle Scienze morali e politiche di Francia, in: *Le ore solitarie 1844*, p. 10 ss.

⁽¹¹⁾ S. v. JAYME, *Pasquale Stanislao Mancini (1817-1888)*, Die Nation als Rechtsbegriff im Internationalen Privatrecht, in: *Juristische Schulung* 1988, p. 933 ss., p. 937.

⁽¹²⁾ MAURO, in: *La cronaca bizantina II* (16.6.1882), *Archivio Mancini*, Busta 702/2/5.

⁽¹³⁾ Heidelberg, Universitätsbibliothek I 3239.

conoscenza profonda della storia del diritto e del diritto comparato, e soprattutto, l'arte dell'interpretazione della legge scritta. Prima ritenne che l'articolo 826 delle Leggi civili delle Due Sicilie, secondo il quale un testamento in favore di corpi morali non aveva effetto senza una speciale sovrana autorizzazione, comprendesse anche i corpi morali ecclesiastici, poi interpretando il concordato tra la Santa Sede ed il Regno delle Due Sicilie del 1818, che garantiva alla Chiesa di acquistare nuovi possedimenti, restrinse il contenuto del trattato nel senso che non toccava i modi civili di acquisto dei beni. Poi invocò il principio della separazione tra Stato e Chiesa, e le parole seguenti si leggono come una confessione del suo pensiero politico: ⁽¹⁴⁾

Il Concordato non tolse al Sovrano il diritto di alta vigilanza su tutt'i corpi morali, anche ecclesiastici, del Regno, i quali traggono alla Suprema Potestà il Jus coeundi, con le limitazioni e garanzie credute necessarie acciò corrispondano al santo fine della loro istituzione.

In questo diritto di alta vigilanza del Principe su tutt'i Collegi e Corpi morali risiede appunto il fondamento di ogni sua ingerenza nelle cose ecclesiastiche.

Poi Mancini tornò ai fatti della vicenda. Era il foro ove fu principe, disse Fusinato dopo la morte di Mancini ⁽¹⁵⁾.

3. MANCINI A TORINO

Tutto cambiò con gli avvenimenti del 1848. Mancini dovette fuggire a Torino. Per l'esule napoletano, che era conosciuto per i suoi scritti di diritto penale e che era stimato per le sue idee liberali, una legge speciale del 14.1.1850 creò una cattedra d'insegnamento speciale di Diritto Pubblico Esterno ed Internazionale Privato nell'Università degli Studi di Torino ⁽¹⁶⁾.

Si comprenderà - dice l'articolo 2 di questa legge - in questo corso specialmente il diritto marittimo, e si coordinerà l'insegnamento colla

⁽¹⁴⁾ MANCINI, *Per le sorelle Caputo...*, *op. cit.*, p. 26.

⁽¹⁵⁾ FUSINATO, *Pasquale Stanislaw Mancini*, Torino 1889, p. 3 (estratto dell'Annuario della R. Università di Torino 1889-1890).

⁽¹⁶⁾ Il testo della legge è riprodotto in: MANCINI, *Diritto internazionale, Prelezioni con un Saggio in Macchiavelli*, Napoli 1873 (riedizione anastatica Vaduz 1978), p. 5, nota 1.

Storia dei Trattati, soprattutto di quelli riguardanti l'Italia e la Monarchia di Savoia in particolare. Il corso - dice l'articolo 3 della legge - sarà diviso in due anni, farà parte del corso completo, e si darà da un solo professore... (17). Questo professore fu Pasquale Stanislao Mancini che diventò uno dei più grandi internazionalisti nella storia del diritto (18).

Qui a Torino, intorno al 1850, incomincia la carriera di Mancini come internazionalista, che sarà al centro delle considerazioni che seguono. Nel corso di questo incontro farò riferimento, soprattutto, alle teorie Manciniane di diritto internazionale privato (19).

4. IL PRINCIPIO DELLA NAZIONALITÀ

Le grandi tappe dello sviluppo del suo pensiero sono cinque. Nel 1851, in una prolusione a Torino, proclama il principio della nazionalità come fondamento del diritto delle genti (20). Non lo Stato, ma la nazione stava - secondo la teoria Manciniana - al centro di un diritto internazionale che comprendeva il diritto pubblico ed il diritto privato (21). Indipendenza all'interno e rispetto della coesistenza con le altre nazioni erano considerati come principi basilari.

Poi, nel 1865, Mancini diviene membro di una commissione per le modificazioni di coordinamento del Codice civile del Regno d'Italia (22). Introduce, in questa sede, una codificazione del diritto internazionale privato basato sulla nazionalità delle persone, che divenne poi la legge nelle disposizioni preliminari al Codice civile (23). Lo strumento

(17) Nota precedente.

(18) S. v. DROETTO, *Pasquale Stanislao Mancini e la Scuola italiana di diritto internazionale del secolo XIX*, Milano 1954.

(19) S. v. JAYME, *Pasquale Stanislao Mancini - Internationales Privatrecht zwischen Risorgimento und praktischer Jurisprudenz 1980*; MANSEL, *Personalstatut, Staatsangehörigkeit und Effektivität 1988*, p. 15 ss.

(20) La prolusione apparve a Torino nel 1851 e venne pubblicata più tardi anche in: «Diritto internazionale», Napoli 1873.

(21) S. v. JAYME, *Pasquale Stanislao Mancini (1817-1888) - Die Nation als Rechtsbegriff im Internationalen Privatrecht, op. cit.*

(22) S. v. Processi verbali delle sedute della Commissione speciale nominata con R. Decreto del 2 aprile 1865 al fine di proporre le modificazioni di coordinamento delle disposizioni del Codice civile e le relative disposizioni transitorie a mente della legge di detto giorno, Torino Stamperia Reale 1866.

(23) Processi verbali, cit. nota precedente, p. 603-604, testo pubblicato anche in: JAYME, *Pasquale Stanislao Mancini - Il diritto internazionale privato tra Risorgimento e attività forense 1988*, p. 99-101.

tecnico era costituito dalla norma bilaterale di diritto internazionale privato, che utilizzava lo stesso collegamento per i cittadini e per gli stranieri. Per ciascuna persona doveva valere, per le questioni di stato ed i rapporti di famiglia, la sua legge nazionale. Queste norme bilaterali furono espressione del principio della nazionalità e, insieme, del principio dell'uguaglianza dei diritti civili del cittadino e dello straniero.

Nella codificazione del diritto internazionale privato italiano, la nazione e lo Stato si fondono. Nei processi verbali delle sedute della commissione si trovano le parole seguenti di Mancini:

«Certamente al dì d'oggi, dicendo nazione, dobbiamo intendere per nazione un aggregato di persone formate a Stato». (24).

5. L'UNIFICAZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

Il terzo passo riguarda l'unificazione del diritto internazionale privato mediante convenzioni multilaterali (25). Già nel 1867 ebbe da Rattazzi l'incarico «di intraprendere, presso alcuni governi, negoziati confidenziali con lo scopo di fissare, in quella misura che le circostanze avessero potuto consentire, alcune norme comuni circa la condizione civile degli stranieri» (26). Nel 1874, durante la prima sessione del Institut de Droit International a Ginevra, del quale fu il primo presidente, Mancini, tornò, in una lunga e elaborata relazione, a questa idea di

«rendre obligatoires pour tous les États, sous la forme d'un ou de plusieurs traités internationaux, un certain nombre de règles générales du Droit international privé pour assurer la décision uniforme entre les différentes législations civiles et criminelles» (27).

(24) Processi verbali, *op. cit.*, p. 623.

(25) S. v. MANCINI, *Negoziati del governo italiano e convocazione di conferenza diplomatica in Roma per norme convenzionali di diritto internazionale privato e per la esecuzione dei giudicati stranieri (1881-85)*, Roma 1885 (estratto dalla Raccolta di documenti diplomatici presentata alla Camera (28 giugno 1885) dal Ministro degli affari esteri Mancini).

(26) MANCINI, *Negoziati*, *op. cit.*, p. 9.

(27) Clunet (Journal du Droit International), vol. 1 (1874), p. 221 ss.

Diventato Ministro degli affari esteri nel 1881, riassunse i negoziati a tale scopo. Trovò un appoggio in una simile iniziativa del governo olandese ⁽²⁸⁾.

Queste iniziative condurranno, dopo la morte di Mancini, alla Conferenza dell'Aja sul diritto internazionale privato, che oggi è un ente stabile che ha il suo bureau permanent all'Aja e fa parte integrante degli sforzi internazionali per l'unificazione del diritto ⁽²⁹⁾.

6. NAZIONALITÀ E MONDO ISLAMICO

La quarta tappa è l'apertura del mondo europeo ad altri sistemi giuridici, soprattutto, al mondo islamico ⁽³⁰⁾. Il capolavoro di Mancini - a mio avviso - è la sua relazione alla Camera dei deputati nella tornata del 20 marzo 1875 intitolata

«Modificazione della giurisdizione esercitata dai Consolati italiani in Egitto» ⁽³¹⁾.

Fedele al suo principio di nazionalità vide nella giurisdizione consolare italiana

«un istituto giuridico, il quale deroga ai veri principi di giustizia internazionale... una vera reliquia de' rozzi ordinamenti del medioevo,... un'offesa permanente alla indipendenza nazionale de' popoli a' quali compete la sovranità territoriale ne' rispettivi paesi, uno stato di cose incompatibile con l'attuazione piena e rigorosa del Diritto delle genti» ⁽³²⁾.

Propose l'appoggio italiano per l'introduzione dei tribunali egiziani competenti anche per le cause relative a persone cittadini di stati europei e residenti in Egitto. Saranno i famosi «tribunaux mixtes» che

⁽²⁸⁾ MANCINI, *Negoziati*, *op. cit.*, p. 18.

⁽²⁹⁾ La conferenza dell'Aja, attualmente, consiste di 35 Stati membri, s. v. KEGEL, *Internationales Privatrecht*, 6^a ed. 1987, p. 146.

⁽³⁰⁾ Meno fortunato era Mancini nella sua politica coloniale; s. v. TREGGIARI, in: JAYME/MANSEL (ed.), *Nation und Staat in Internationalen Privatrecht* 1989, (di prossima pubblicazione).

⁽³¹⁾ S. v. Discorsi parlamentari di Pasquale Stanislao Mancini, vol. IV, Roma 1895, p. 535 ss.

⁽³²⁾ Discorsi, *op. cit.*, vol. IV, p. 577.

assumeranno, più tardi, le competenze che spettavano allora ai consoli europei ⁽³³⁾.

La sua meta era di superare il dualismo dell'umanità cristiana e della musulmana, e mettere così fine alle strane conseguenze di un tale dualismo nei rapporti internazionali ⁽³⁴⁾; parla dell'intollerante fanatismo e di antiquati pregiudizi ⁽³⁵⁾. Sono delle idee modernissime; si supera il concetto di un diritto delle genti che vige solo per il mondo cristiano, e si raggiunge l'umanità delle nazioni di Vico nel senso veramente universale.

7. L'ORIGINALITÀ NAZIONALE DEL SISTEMA GIURIDICO ITALIANO

L'ultimo passo era l'organizzazione di una grande impresa per elaborare l'originalità nazionale del sistema giuridico italiano, l'Enciclopedia Giuridica Italiana alla quale scrisse l'introduzione al primo volume che apparve nel 1881. L'unità d'Italia era raggiunta; ma si doveva sviluppare ed approfondire la coscienza di una propria nazionalità. Lo scopo era di promuovere la cultura giuridica della nazione e di darle un incremento conforme ai nuovi tempi ⁽³⁶⁾.

«Mancini era un vulcano di attività», come mi disse - poco fa a Roma - Emilia Morelli, la più grande conoscitrice di Mancini che ha ordinato, in quaranta anni di lavoro, le carte di Mancini lasciate al Museo Nazionale per il Risorgimento dalla nipote Marchesa Dora Daniele di Bagni Pierantoni ⁽³⁷⁾.

8. LA NAZIONE - CONCETTO GIURIDICO

A noi interessa l'attualità del suo pensiero.

Valga come primo esempio il concetto di nazione nel diritto inter-

⁽³³⁾ I nuovi tribunali furono inaugurati il 28 giugno 1875, s. v. JASPER YEATES BRINTON, *The Mixed Courts of Egypt*, New Haven 1930, p. 38 s.

⁽³⁴⁾ Discorsi, *op. cit.*, p. 583-584.

⁽³⁵⁾ Discorsi, *op. cit.*, vol. IV, p. 583.

⁽³⁶⁾ MANCINI, *Enciclopedia Giuridica Italiana vol. I (1881)*, Introduzione, p. 1 e 4 («originalità nazionale»).

⁽³⁷⁾ S. v. EMILIA MORELLI, *I fondi archivistici del Museo Centrale del Risorgimento*, in: «Rassegna Storica del Risorgimento» 27 (1940), p. 514 ss. (X: Recenti acquisti).

nazionale privato ⁽³⁸⁾. Mancini, nella sua prolusione a Torino, distinse la nazione e lo Stato. La nazione e non lo Stato rappresenta - secondo Mancini - «l'unità elementare, la monade razionale della scienza» ⁽³⁹⁾. Egli prende le mosse da un concetto personalistico del diritto; al centro di questa teoria sta l'individuo il quale è legato alla famiglia e alla nazione ⁽⁴⁰⁾. Il diritto di nazionalità - dice Mancini -

«adunque non è che la stessa libertà dell'individuo, estesa al comune sviluppo dell'aggregato organico degli individui che formano le nazioni» ⁽⁴¹⁾.

D'altra parte, la nazione e la nazionalità non erano ancora concetti sufficientemente precisi e sviluppati per divenire le basi di regole giuridiche.

La parola «nazione» oscillava. Maria Teresa, imperatrice del Sacro Romano Impero di Nazione Germanica, raccomandò al figlio Pietro Leopoldo quando questo salì al trono del Gran Ducato di Toscana, di adattarsi in ogni modo allo spirito ed i costumi della «Nazione Toscana» ⁽⁴²⁾. Il nipote di Pietro Leopoldo II, scrisse nell'esilio le sue memorie «Il governo di famiglia in Toscana» incominciando con le parole «lontano dalla patria», ⁽⁴³⁾, cioè dalla Toscana.

Per citare un esempio di norma giuridica, prendiamo una delle poche norme di diritto internazionale privato delle Leggi civili del Regno delle Due Sicilie del 1819, l'articolo 6:

«I nazionali del regno delle Due Sicilie, ancorché residenti in paese straniero, sono soggetti alle leggi che riguardano lo stato e la capacità delle persone».

Era soltanto intorno gli anni 1848 che la nazionalità viene compresa, quasi esclusivamente, come nazionalità italiana ⁽⁴⁴⁾.

⁽³⁸⁾ S. v. JAYME, *Pasquale Stanislao Mancini (1817-1888) - Die Nation als Rechtsbegriff im Internationalen Privatrecht, Juristische Schulung 1988*, p. 933 ss.

⁽³⁹⁾ MANCINI, *Della nazionalità*, op. cit., p. 42.

⁽⁴⁰⁾ MANCINI, *Della nazionalità*, op. cit., p. 26.

⁽⁴¹⁾ MANCINI, *Della nazionalità*, op. cit., p. 38.

⁽⁴²⁾ S. v. PESENDORFER, *Die Habsburger in der Toskana*, Wien 1988, p. 52.

⁽⁴³⁾ S. v. PESENDORFER (ed.), *Il governo di famiglia in Toscana - Le memorie del granduca Leopoldo II di Lorena (1824-1859)*, Firenze 1987, p. 13.

⁽⁴⁴⁾ Il nazionalismo unitario dovette la sua forza anche all'idea di uno Stato democratico, s. v. SELLIN, *Demokratie und Nationalismus*, in: «Heidelberger Jahrbücher XXXII (1988)», p. 1 ss.

Mancini cercava di determinare la nazionalità precisando alcuni elementi o fatti costanti: La regione, la razza, la lingua, le costumanze, la storia, le leggi, e le religioni; ⁽⁴⁵⁾ sono elementi derivati da Vico. Mancini vi aggiunse la coscienza della nazionalità ⁽⁴⁶⁾, cioè un elemento soggettivo.

La base della teoria manciniana del diritto internazionale privato divenne l'idea che i diritti civili della persona dovessero essere regolati secondo la rispettiva nazionalità. Mancini non soltanto accettò la diversità delle leggi; per lui «la comunanza di diritto» ⁽⁴⁷⁾ - come disse nella prolusione di Torino - era «impossibile di esistere tra individui di nazioni diverse».

9. CITTADINANZA E NAZIONALITÀ NEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO TEDESCO ATTUALE

È interessante vedere che - dopo decenni di oblio - le idee di Mancini tornano nuovamente alla ribalta. Mi sia consentito ora parlare della Germania di oggi.

Il diritto internazionale privato tedesco ha visto una riforma recente nel 1986 che ha mantenuto, come base del sistema, il principio di cittadinanza ⁽⁴⁸⁾. Se due coniugi italiani chiedono il divorzio in Germania, il giudice tedesco applica la legge italiana per determinare le cause e gli effetti del divorzio ⁽⁴⁹⁾.

Questo principio della cittadinanza venne introdotto in Germania nel 1900 sotto l'influsso delle idee manciniane; il legislatore del Reich Germanico passò dal principio del domicilio elaborato da Savigny, al principio moderno della nazionalità ⁽⁵⁰⁾.

Il principio di cittadinanza, se si tratta di un tedesco, torna, oggi,

⁽⁴⁵⁾ MANCINI, *Della nazionalità*, op. cit., p. 27.

⁽⁴⁶⁾ MANCINI, *Della nazionalità*, op. cit., p. 35.

⁽⁴⁷⁾ MANCINI, *Della nazionalità*, op. cit., p. 28.

⁽⁴⁸⁾ S. v. JAYME, *Das neue IPR-Gesetz - Brennpunkte der Reform*, IPRax 1986, p. 265 ss.; s. v. anche JAYME, *Il nuovo diritto internazionale privato tedesco e le relazioni commerciali italo-tedesche*, Riv. dir. civ. 1987 II, p. 1 ss. Sul principio di cittadinanza s. v.: Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Internationalen Privatrechts, Bundestags-Drucksache 10/504 (20.10.1983), p. 30-31.

⁽⁴⁹⁾ S. v. JAYME, *Internationalprivatrechtliche Fragen des neuen italienischen Scheidungsrechts*, FamRZ 1988, p. 790 ss.

⁽⁵⁰⁾ S. v. MANSEL, *Personalstatut*, op. cit., p. 36.

ad assumere aspetti della nazionalità Manciniana ⁽⁵¹⁾. La Repubblica Federale della Germania non dispone di una cittadinanza propria; si mantiene ancora oggi la cittadinanza regolata da una legge del 1913 del Reich Germanico ⁽⁵²⁾. La Costituzione del 1949 contiene una norma speciale, l'articolo 116 primo comma, che dice:

«Tedesco nel senso della legge fondamentale è... chi possiede la cittadinanza tedesca o chi come rifugiato o come profugo di appartenenza al popolo tedesco o come coniuge o discendente di questi è stato accolto nel territorio del Reich Germanico secondo lo stato vigente nel 31 dicembre 1937».

In altre parole, la qualità di tedesco può basarsi sulla cittadinanza e sulla nazionalità tedesche. Una legge speciale del 1961, poi, estende gli effetti del diritto internazionale privato vigenti per i cittadini tedeschi alle persone di appartenenza al popolo tedesco nel senso dell'articolo 116 primo comma della Costituzione ⁽⁵³⁾. Per questa seconda categoria di tedeschi, non è adunque lo Stato o la cittadinanza che determina la legge applicabile nel diritto internazionale privato; prevale la nazione, l'appartenenza al popolo tedesco.

Il legislatore della Repubblica Federale della Germania, ha dovuto precisare il concetto di «appartenenza al popolo tedesco», e vediamo, nella legge sui profughi del 1961 ⁽⁵⁴⁾, una definizione che ricorda le parole di Mancini. L'articolo 6 di questa legge dice:

«Deutscher Volkszugehöriger im Sinne dieses Gesetzes ist, wer sich in seiner Heimat zum deutschen Volkstum bekannt hat, sofern dieses Bekenntnis durch bestimmte Merkmale, wie Abstammung, Sprache, Erziehung, Kultur bestätigt wird».
Appartiene al popolo tedesco nel senso di questa legge, chi nella sua patria, si sia professato nazionale tedesco, quando questa confessione venga confermato per criteri certi, come origine, lingua, educazione, e cultura.

⁽⁵¹⁾ S. v. JAYME; *Die Nation*, op. cit., p. 937.

⁽⁵²⁾ S. v. HANS v. MANGOLDT, *Eine oder zwei deutsche Staatsangehörigkeiten*, in: G. MEYER/J. SCHRÖDER (ed.), *DDR heute: Wandlungstendenzen und Widersprüche einer sozialistischen Industriegesellschaft 1988*, p. 156 ss.

⁽⁵³⁾ S. v. Art. 9 II, 5 Familienrechtsänderungsgesetz 1961, in: JAYME/HAUSMANN, *Internationales Privat- und Verfahrensrechts*, 4^a ed. 1988, p. 34 s. S. v. anche V. MANGOLDT, *Deutscheineigenschaft und Personenstand - Zur Bedeutung der deutschen Staatsangehörigkeit für die standesamtliche Praxis*, StAZ 1988, p. 281 ss.

⁽⁵⁴⁾ Bundesgesetzblatt 1961 I, 1883.

Vediamo qui non soltanto l'attualità del pensiero manciniano, ma possiamo anche notare che il legislatore tedesco utilizza un linguaggio giuridico che ricorda quasi testi religiosi. Parla del «Bekennntnis», della confessione, e aggiunge gli elementi oggettivi adoperati già da Vico per determinare la nazione.

Questi concetti menzionati, d'altra parte, sono frutti di un certo parallelismo della situazione politica dell'Italia del 1851 e della Germania del 1988, cioè di un paese al quale manca l'unità. Quello, però, che è importante, è la concezione personalistica ed extraterritoriale delle leggi civili. La persona individuale umana ed il legame professato da questa persona con un sistema giuridico sta al centro di questa teoria del diritto internazionale privato. Mancini, in altra sede, parlò addirittura del principio della extraterritorialità della legge⁽⁵⁵⁾. Questa idea, in vari contesti, è tornata, mentre per quasi un secolo lo Stato e non la nazione dominava questo campo di diritto.

10. DOPPIA CITTADINANZA ED ELEMENTI DI NAZIONALITÀ NEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

Mi permetto qui di fare un digressione parlando di un problema della pratica del diritto internazionale privato per dimostrare l'attualità del concetto giuridico della nazione per risolvere i casi di conflitti di leggi.

Se un sistema giuridico segue il principio di cittadinanza, problemi sorgono nelle situazioni in cui una persona possiede due o più cittadinanze⁽⁵⁶⁾. La questione che si pone è quella della legge applicabile.

Posso richiamare come esempio pratico una sentenza recente della Corte Suprema della Baviera⁽⁵⁷⁾. Si trattava di determinare, per i registri di stato civile, il nome di un figlio naturale nato in Germania. Il padre era italiano, la madre turca, ed il bambino aveva acquistato le due cittadinanze, cioè la cittadinanza italiana e la cittadinanza turca.

Secondo il principio generale Manciniano una persona acquista e porta il nome secondo la legge della nazione alla quale appartiene⁽⁵⁸⁾. La Corte Suprema della Baviera si trovava nell'imbarazzo della scelta.

⁽⁵⁵⁾ MANCINI, *Negoziati*, op. cit., p. 16.

⁽⁵⁶⁾ S. v. MANSEL, *Personalstatut*, op. cit., p.

⁽⁵⁷⁾ BayObLG, 11.3.1982, in: BayObLGZ 1982, p. 144 ss.

⁽⁵⁸⁾ S. v. art. 10 primo comma EGBGB (legge introduttiva alla BGB tedesco).

Il figlio, secondo la legge turca della madre avrebbe portato il nome della madre, secondo la legge italiana del padre, invece, il nome del padre. La Corte decise in favore della legge italiana ricorrendo ad elementi della nazionalità. Si fece prevalere la cittadinanza che era, nello stesso tempo, anche la nazionalità del figlio, cioè la cittadinanza effettiva confermata da elementi personali di nazionalità.

I genitori avevano dato al figlio il prenome «Francesco», e questo criterio di appartenenza culturale alla nazione italiana indicò, fra altri criteri, l'effettività della cittadinanza italiana e la non-effettività della cittadinanza turca ⁽⁵⁹⁾.

In molti altri casi la giurisprudenza ha risolto le questioni dalla doppia cittadinanza mediante ricorso a dei criteri di nazionalità ⁽⁶⁰⁾.

La nazionalità, in questo senso, diventa decisiva, nel diritto internazionale privato, solo nei casi di due o più cittadinanze, ma il pensiero di Mancini è rimasto lo sfondo del sistema. Importa il legame culturale di una persona con un determinato ordinamento giuridico. Ai nostri giorni si è, però, aggiunta un'altra idea. La cittadinanza di una persona da diritto, mediante le elezioni, nello Stato democratico, di influenzare il contenuto delle leggi. Perciò sembra giusto applicare quelle leggi che - almeno potenzialmente - trovano origine nella volontà del cittadino.

11. ORIGINALITÀ NAZIONALE O UNIFICAZIONE INTERNAZIONALE DEL DIRITTO

Altro esempio che rivela l'attualità delle idee Manciniane riguarda il problema dell'originalità nazionale di una sistema giuridico ⁽⁶¹⁾. La questione si pone in questi termini: se, nel mondo di oggi, non si presti piuttosto l'unificazione del diritto per superare la diversità delle leggi.

Per Mancini la comunanza del diritto tra persone di diversa nazionalità era impossibile ⁽⁶²⁾. Perciò favoriva l'unificazione del diritto internazionale privato e non del diritto sostanziale. Bisognava eliminare i conflitti di leggi per raggiungere le decisioni uniformi, applicando delle leggi straniere a casi con elementi di estraneità. Per Mancini - come

⁽⁵⁹⁾ BayOblG, cit., p. 150.

⁽⁶⁰⁾ S. v. MANSEL, *Doppelstaater mit Drittstaatenaufenthalt und die Bestimmung ihrer effektiven Staatsangehörigkeit*, IPRax 1985, p. 209 ss.

⁽⁶¹⁾ MANCINI, *Enciclopedia*, op. cit., p. 4.

⁽⁶²⁾ MANCINI, *Della nazionalità*, op. cit., p. 28.

disse nella relazione di Ginevra del 1874 ⁽⁶³⁾ - un diritto civile unico non sembrava un'utopia «quando il suo contenuto si restringesse alla codificazione dei soli principi di giustizia universale». Ma vide la codificazione mondiale completa come una falsa direzione: ⁽⁶⁴⁾. Come mai potrebbero accordarsi il lappone e l'etiopio a stabilire l'età del matrimonio e della capacità agli altri atti della vita civile nello stesso anno della vita umana? Esso costituirebbe - secondo Mancini ⁽⁶⁵⁾ - la più manifesta offesa alle leggi necessarie della umana natura, la più flagrante violenza, la più colossale ingiustizia.

Poi, Mancini aggiunge una riflessione molto convincente sulla modificabilità di una legge uniforme ⁽⁶⁶⁾:

«Suppongasì pure l'Europa sottoposta ad un unico Codice civile per consenso comune di tutti gli Stati... diverrebbe... impossibile introdurre in codesto codice universale qualunque modificazione senza il consenso di tutti gli altri contraenti» ⁽⁶⁷⁾. «Così vincolata e distrutta l'indipendenza legislativa di ciascuna Nazione, sarebbe inalzato un nuovo e formidabile ostacolo a' progressi della civiltà, i quali sono quasi sempre opera delle riforme introdotte nella legislazione esistente» ⁽⁶⁸⁾.

Si prestano dunque per una assimilazione solo i principi generali del diritto, e forse un codice di commercio universale e un codice marittimo, ma per le altre materie non sarebbe possibile una codificazione universale.

Con queste parole ci troviamo in mezzo al dibattito attuale sul diritto civile in Europa ed altrove ⁽⁶⁹⁾. Il primo argomento di Mancini contro una codificazione internazionale, le diversità delle condizioni fisiche, ha perso la sua forza persuasiva. Quasi in ogni paese, la capacità negoziale si acquista all'età di diciotto anni, il lappone di cittadinanza finlandese e l'etiopio diventano maggiorenni raggiunta l'età di diciotto

⁽⁶³⁾ MANCINI, *Utilità...*, Versione italiana, in: Dir. int. 1959 I, p. 367 ss., p. 370.

⁽⁶⁴⁾ MANCINI, *Utilità*, in: Dir. int. 1959 I, p. 367 ss., p. 371.

⁽⁶⁵⁾ MANCINI, *UTILITÀ...*, *op. cit.*, p. 371.

⁽⁶⁶⁾ S. v. anche JAYME, *La création d'un droit international privé européen*, in: Les petites affiches n. 58 (15.5.1985), p. 13 ss.

⁽⁶⁷⁾ MANCINI, *Utilità*, *op. cit.*, p. 371.

⁽⁶⁸⁾ MANCINI, *Utilità*, *op. cit.*, p. 371.

⁽⁶⁹⁾ S. v. JAYME, *La création*, *op. cit.*

anni ⁽⁷⁰⁾. Anche se parliamo della capacità matrimoniale, le divergenze sono minime. Per il Giappone il diritto finlandese non conosce limiti di età; ci vuole l'autorizzazione del presidente della Repubblica per uomini che vorrebbero contrarre matrimonio e che non hanno compiuto diciotto anni, e per le donne che non hanno raggiunto l'età di sedici anni ⁽⁷¹⁾. Nel Codice civile dell'Etiopia troviamo quasi le stesse regole ⁽⁷²⁾; l'uomo acquista la capacità matrimoniale raggiunta l'età di diciotto anni, la donna deve compiere 15 anni. C'è la possibilità di dispensa, in casi particolari, da questo impedimento di matrimonio.

La «colossale ingiustizia» della quale parla Mancini, se non si applicasse la legge personale, appare oggi ridotta al problema di evitare degli inconvenienti meno flagranti. Oggi, il richiamo della legge nazionale, serve piuttosto allo scopo di ridurre i matrimoni claudicanti, cioè di raggiungere un'armonia dei giudicati e un matrimonio ovunque valido.

D'altra parte ci sono delle regole speciali del diritto di famiglia che sono personali, cioè il frutto delle tendenze particolari di una società in una nazione; ma queste regole dipendono meno del clima e delle condizioni fisiche. Mancini seguì le idee di Montesquieu sull'origine delle norme giuridiche; nell'Ottocento si pensava - come disse il primo grande comparatista Emerico Amari ⁽⁷³⁾ - ad una «biologia delle leggi». Oggi sappiamo che altri fattori - come la recezione di norme giuridiche di altri Stati, o certi sistemi di diritto sociale - producono dei valori che hanno un influsso sul contenuto delle leggi. Emerge un nuovo diritto personale.

Il più flagrante conflitto attuale tra le leggi italiane e quelle tedesche riguarda lo stato dei figli nati fuori del matrimonio, da una convivenza «more uxorio» dei genitori ⁽⁷⁴⁾. In Germania il padre che ha riconosciuto il figlio, non è titolare della patria potestà dei genitori; la madre assistita dal Jugendamt come curatore, esercita da sola la potestà dei genitori, mentre in Italia i genitori hanno diritti uguali. Per gli italiani che

⁽⁷⁰⁾ Art. 198 del Codice civile dell'Etiopia, BERGMANN/FERID, *Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Äthiopien*, p. 7; per il diritto finlandese s. v. BERGMANN/FERID, *op. cit.*, Finland, p. 82, nota 4.

⁽⁷¹⁾ BERGMANN/FERID, *op. cit.*, Finland, p. 19.

⁽⁷²⁾ Art. 581 Codice civile, in: BERGMANN/FERID, *op. cit.*, Finland, p. 19.

⁽⁷³⁾ EMERICO AMARI, *Critica di una scienza delle legislazioni comparate*, (Ed. Frosini) Palermo 1969, vol. II, p. 161.

⁽⁷⁴⁾ S. v. HELDRICH, *Die gesetzliche Amtspflegschaft im internationalen Privatrecht*, in: «Festschrift Ferid 1988», p. 131 ss.

vivono in Germania, il problema che si pone è se si applica la loro legge nazionale o meno, cioè la legge tedesca al loro domicilio ⁽⁷⁵⁾. A mio avviso si dovrebbe applicare la legge italiana che, per i cittadini italiani, è una legge personale basata non su delle condizioni fisiche, ma su dei valori radicati profondamente nella società italiana.

In questo modo, l'idea di Mancini dell'applicabilità della legge nazionale per i rapporti personali convince ancora oggi, seanche possiamo notare forti controcorrenti. Vero è che il diritto di famiglia non si presta a una codificazione universale, neanche europea; le divergenze nazionali sono sentite e costituiscono un elemento di identità della persona.

L'altro argomento contro l'unificazione del diritto, l'impossibilità di riforme, è rimasto il punto debole di ciascuna unificazione mondiale del diritto. Nella discussione attuale si è ritenuto anche che una certa competizione tra le leggi degli Stati potesse favorire il progresso ⁽⁷⁶⁾. Vediamo per esempio, negli Stati Uniti d'America più di 50 giurisdizioni con sistemi diversi di diritto civile che cercano di sperimentare vie diverse per mete uguali. L'unificazione totale toglierebbe ogni impulso per una riforma.

Mancini distinse, però, il diritto commerciale e le altre materie del diritto. Vediamo, per esempio, che la Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale elaborata dalle Nazioni Unite, ha visto, recentemente, molte adesioni ⁽⁷⁷⁾. Per le altre, materie, le convenzioni internazionali possono essere solo delle direttive per un legislatore di orientarsi ad uno standard internazionale. Vorrei menzionare qui la Convenzione del Consiglio d'Europa sull'adozione del 1967 ratificata sia dell'Italia sia della Repubblica Federale della Germania ⁽⁷⁸⁾. Anche il Trattato di Roma sulla costituzione della Comunità Economica Europea limita l'unifica-

⁽⁷⁵⁾ Il problema concerne l'interpretazione dell'articolo 3 della Convenzione dell'Aja sulla protezione dei minori (1961), secondo il quale un rapporto ex lege che risulta dalla legge nazionale del minore, deve essere riconosciuto nel paese della residenza abituale del minore. S. v. RAUSCHER, *Amtspflegschaft für ausländische Kinder*, in: «Der Amtsvormund 1988», p. 757 ss.

⁽⁷⁶⁾ S. v. JAYME, *La création*, op. cit.

⁽⁷⁷⁾ S. v. BONELL, *L'entrata in vigore della Convenzione di Vienna sulla vendita e le sue conseguenze nella prassi delle contrattazioni commerciali internazionali*, in: «Diritto del commercio internazionale 1987», p. 415 ss.; SCHLECHTRIEM, *Einheitliches UN-Kaufrecht*, *Juristenzeitung* 1988, p. 1037 ss.

⁽⁷⁸⁾ S. v. JAYME, *Wandlungen des ordre public im internationalen Kindschaftsrecht*, *StAZ* 1980, p. 301 ss., 304.

zione del diritto negli Stati Europei a quelle materie che sono importanti per il funzionamento del Mercato Comune ⁽⁷⁹⁾.

La situazione, rispetto ai tempi di Mancini, è cambiata; il mondo è diventato più piccolo. Non è più una colossale ingiustizia applicare leggi simili al lappone ed all'etiopie. L'idea, però, che l'unificazione del diritto impedisce il progresso, perché finisce per estinguere iniziative di riforma, è rimasto un argomento valido anche ai nostri tempi.

Oltre a ciò, l'originalità nazionale ha mantenuto un certo senso nel campo di diritto civile ⁽⁸⁰⁾.

11. CONCLUSIONI

La conferenza si avvia ormai alla fine, ma vorrei tornare a Mancini e alle sue vaste attività. Abbiamo toccato solo una piccola parte di questa miniera di idee e pensieri. Mancini era attivo in molti, quasi tutti i campi di diritto. Nel diritto penale si pronunciò per l'abolizione della pena di morte e, per menzionare un esempio, tratto dal diritto processuale civile, per l'abolizione dell'arresto personale nell'ambito dell'esecuzione forzata ⁽⁸¹⁾.

Al centro del suo pensiero stava sempre la dignità della persona umana, ed è questo valore centrale e fondamentale che da, ai suoi concetti giuridici, la loro attualità. Testimonia inoltre la ricchezza di idee e del pensiero dell'Italia preunitaria, pensiero al quale ha tanto contribuito e continua a contribuire questa illustre Accademia che mi ha fatto l'onore di avermi tra i suoi ospiti e alla quale va, ancora, il mio più vivo ringraziamento.

⁽⁷⁹⁾ Art. 3 h del Trattato di Roma.

⁽⁸⁰⁾ S. v., per esempio, la nuova legislazione svedese nel campo di diritto di famiglia, in: «Ministry of Justice (Stockholm), New Swedish Family Legislation, 1988.

⁽⁸¹⁾ MANCINI, *Abolizione dell'arresto personale per debiti civili e commerciali*, in: «Discorsi parlamentari», vol. VI (1986), p. 7 ss.

SUMMARY - Pasquale Stanislao Mancini (1817-1888) was one of the great jurists of the nineteenth century who served the unified Kingdom of Italy as statesman, law professor and law reformer. He became famous, above all, for his founding of the Italian school of international law which dominated the second half of that century basing its system on the nationality principle. Equality and coexistence of nations was - according to that school - the basic rule of international law: it was not the State, but the nation which formed the entity of the international community. This idea can be traced back to the Neapolitan philosopher Vico. Mancini was educated in Naples in the post-enlightenment atmosphere of the Kingdom of the Two Sicilies where he became a lawyer of great reputation. After the revolutionary movements of 1848 he had to flee to Torino, the capital of the more liberal State of Sardinia-Piedmont where he was offered a chair of public and private international law at the University of Torino.

After the unification of Italy, Mancini drafted the codification of private international law in the Introductory Statute to the Civil Code of 1865. The main idea was to have bilateral conflicts rules based on nationality as connecting factor. In the center of the legal norm stood the person and his or her relation to the nation; Mancini stressed the cultural link as being relevant for private international law. This basic thought has survived the vicissitudes of time. In present-day West Germany the reform of private international law of 1986 is still based on the nationality principle. The dualism of nation and State is felt in Germany, which is a non-unified country. Furthermore, in double nationality cases the courts apply the law with which the person has a more effective relationship stressing thus the cultural link which was the basic rationale of the Mancinian system. A hundred years after the death of Mancini it is suggested that legal science and practice might take advantage by studying the half-forgotten works and ideas of Mancini. The first signs of a revival of Mancinian thought appeared during the commemorative congress in Ariano Irpino (1988).

ZUSAMMENFASSUNG - Pasquale Stanislao Mancini (1817-1888) war einer der großen Juristen des 19. Jahrhunderts; er war Staatsmann, Gelehrter und Rechtsanwalt. Mancini begründete die Italienische Schule des Internationalen Rechts, welche die zweite Jahrhunderthälfte beherrschte. Diese Schule stützte ihr System auf das Nationalitätsprinzip. Gleichberechtigung und Koexistenz der Nationen waren ihre Grundpfeiler. Dabei war nicht der Staat, sondern die Nation der Bezugspunkt des internationalen Rechts. Diese Grundidee kann bis auf den neapolitanischen Philosophen Vico zurückverfolgt werden. Mancini wuchs in Neapel auf, wo er zunächst einer der ersten Anwälte der Stadt wurde. Das Bewußtsein einer eigenen Aufklärung war dort wach geblieben. Nach der revolutionären Bewegung von 1848 mußte er in das liberale Turin fliehen, wo er einen für ihn geschaffenen Lehrstuhl für Völkerrecht und Internationales Privatrecht an der dortigen Universität übernahm.

Nach der Einigung Italiens formulierte Mancini die neuen Bestimmungen zum Internationalen Privatrecht, die ihren Platz im Einführungsgesetz zum italienischen Zivilgesetzbuch (1865) fanden. Die neuen Regeln enthalten eine der ersten umfassenden Kodifikationen dieses Rechtsgebiets. Mancini schuf allseitige Kollisionsnormen, welche die Nationalität als Anknüpfungsmerkmal verwenden. Er begründete somit das Staatsangehörigkeitsprinzip im Internationalen Privatrecht. Im Mittelpunkt der Rechtsregeln stand für Mancini die Person und ihre kulturelle Verbindung zu einer Nation. Das Staatsangehörigkeitsprinzip hat im deutschen Recht seine Bedeutung behalten und liegt der Reform des Jahres 1986 zugrunde. Der Dualismus zwischen Staat und Nation ist in der Bundesrepublik Deutschland von besonderer Bedeutung, da nicht nur die Staatsangehörigkeit des Deutschen Reiches beibehalten wurde, sondern auch die deutsche Volkszugehörigkeit für privatrechtliche Rechtsverhältnisse bedeutsam werden kann. Hinzu kommt, daß bei Doppelstaatern die Nation

den Ausschlag gibt, mit welcher der Betroffene an engsten verbunden ist. Die vielfältigen Schriften Mancinis sollten aus ihrer Vergessenheit gezogen und wieder gelesen werden. Ein erstes Zeichen für die Wiederbelebung der Gedanken Mancinis war der Kongreß zu seinem 100. Todestag in Ariano Irpino (1988).

Indirizzo dell'autore: dr. prof. Erik Jayme - Augustinergasse 9
D-69 Heidelberg (Germania federale)
Direktor des Instituts für ausländisches und internationales Privat-
und Wirtschaftsrecht der Universität Heidelberg
